Comuni de Aristanis

Prop. n. 4599/2020

# DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

REGISTRO GENERALE N° 911 DEL 06/08/2020

Settore programmazione e gestione delle risorse Ufficio patrimonio e entrate patrimoniali

Oggetto: DETERMINAZIONE RICOGNITORIA DEI TITOLI
CONCESSORI DEMANIALI CON SCADENZA
PROROGATA EX LEGE AL 31.12.2033 DI CUI ALLA
LEGGE N. 145 DEL 30.12.2018.

## **IL DIRIGENTE**

#### Premesso che:

1. in attuazione del Capo I della Legge 15 marzo 1997 n.59, l'art. 105 del D. Lgs. 112/1998

trasferito dallo Stato alle Regioni le funzioni amministrative relative al rilascio di concessioni di beni del Demanio marittimo;

2. con legge regionale n.9 del 12/06/2006, la Regione Sardegna ha conferito ai Comuni le funzioni Amministrative concernenti le concessioni di beni del Demanio marittimo e delle zone del mare territoriale.

**Premesso altresì,** con specifico riferimento alla durata delle concessioni demaniali marittime, che:

- 1. l'art. 1, comma 2, della L. 494/1993 introduceva il "principio del rinnovo automatico" secondo il quale le concessioni demaniali venivano rinnovate automaticamente di sei anni in sei anni;
- 2. parallelamente, l'art. 37 del Codice della navigazione, così come modificato dal D.L. 400/1993, enunciava il c.d. "diritto di insistenza" secondo il quale al momento del rinnovo delle concessioni veniva data la preferenza al precedente concessionario;
- 3. in seguito alla procedura di infrazione comunitaria n. 2008/4098, il D.L. n.194/2009, convertito in legge n.25/2010, aboliva il diritto di insistenza in seno all'art. 37 del C.d.N. e, contestualmente, prorogava gli effetti delle concessioni demaniali in essere al 31/12/2015;
- 4. la legge n. 221/2012, di conversione del D.Lgs. 179/2012 (decreto Sviluppo) ha ulteriormente prorogato le concessioni demaniali marittime con finalità turistico

- ricreativa, oltre a quelle per la nautica da diporto, già in essere alla data di entrata in vigore dello stesso decreto, fino al 31/12/2020 (modificando l'art. 34 duodecies D.L. 179/2012);
- 5. l'art. 1, del comma 547, della L. 24.12.2012, n. 228 (Legge di stabilità 2013) che ha apportato ulteriori modifiche al testo dell'art. 1, comma 18, del D.L. 30.12.2009, n.194, convertito dalla L. 26.02.2010, n. 25, inserendo dopo le parole: "demaniali marittimi" le seguenti: "lacuali e fluviali" e dopo le parole: "turistico ricreative" le seguenti: "e sportive, nonché quelli destinati a porti turistici, approdi e punti di ormeggio dedicati alla nautica da diporto".

**Visto** l'art. 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 ed in particolare:

- 1. il comma 246 che ha così stabilito: "i titolari delle concessioni demaniali marittime ad uso turistico ricreativo e dei punti di approdo con medesime finalità turistico ricreative, che utilizzino manufatti amovibili di cui alla lettera e.5) del comma 1 dell'articolo 3 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, possono mantenere installati i predetti manufatti fino al 31 dicembre 2020, nelle more del riordino della materia previsto dall'articolo 1, comma 18, del decreto legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25";
- 2. i commi 682 e 683 della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021", con il quale è stata estesa per anni 15, con decorrenza dalla data di entrata in vigore della stessa legge, la durata delle concessioni disciplinate dal comma 1 dell'art. 01 del D.L. 5 ottobre 1993 n. 400, convertito con modificazioni della legge 4.12.1993 n. 494, vigenti alla entrata in vigore della legge medesima.

**Considerato** che in materia di demanio marittimo con finalità turistiche ricreative è competenza della Regione Sardegna adottare atti di indirizzo e coordinamento ai fini dell'esercizio delle funzioni a essa attribuite dalla Legge n. 494/1993.

### Considerato inoltre che:

- 1. la Regione Autonoma della Sardegna, con L.R. n.9 del 12 Giugno 2006 ha disciplinato il conferimento di funzioni e compiti agli enti locali, in attuazione del decreto legislativo 17 aprile 2001, n.234, attribuendo ai Comuni, in tema di demanio marittimo, le funzioni in materia di elaborazione e di approvazione dei Piani di Utilizzo dei Litorali (P.U.L.), concessioni sui beni del demanio marittimo o della navigazione interna per finalità turistico-ricreative su aree scoperte o che comportino impianti di facile rimozione e le altre funzioni amministrative riguardanti il demanio marittimo ed il mare territoriale non riservate alla Regione o allo Stato;
- 2. con deliberazione C.C. n. 121 del 18/12/2014 è stata adottata definitivamente la variante n. 1 al Piano di Utilizzo dei Litorali (PUL) in adeguamento alle direttive regionali emanate con D.G.R. n. 25/42 del 01/07/2010;
- 3. ne discende che i comuni chiamati a gestire scadenze, rinnovi e proroghe delle concessioni demaniali marittime, hanno oggi l'onere di interpretare, valutare ed

- ovviare alle discrasie normative ed ai contrasti fra le norme eurocomunitarie e quelle nazionali, tuttavia ponendo in essere atti concreti e condotte adempienti agli obblighi di legge;
- 4. in tale contesto, caratterizzato da forti incertezze, la Regione Sardegna, ha trasmesso ai comuni Prot. 1942 del 20.01.2020 la determinazione del Direttore Generale degli EE.LL. e Finanze n. 54 del 20/01/2020 recante per oggetto "Presa d'atto e applicazione alla Regione Autonoma della Sardegna della proroga delle concessioni demaniali marittime in essere, stabilita con la Legge 30.12.2018 n. 145;
- 5. dalla lettura della determinazione regionale e dalla stessa circolare esplicativa, sembrerebbe desumersi che l'estensione temporale dei titoli concessori si possa applicare "ope legis" e possa quindi intervenire in modo automatico anche in assenza di specifiche linee-guida, invitando i comuni, nelle more di adozione delle direttive da parte degli organi competenti, ad applicare l'estensione quindicennale a mezzo di procedimento ricognitivo ai sensi della circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Direzione Generale Porti n. 586 del 15 gennaio 2013 allegato 1, in quanto tenuti ad adempiere alle previsioni della L. 145/2018.

**Preso atto**, pertanto, in merito alle modalità di attuazione della proroga ex lege delle concessioni:

- 1. della Determinazione della RAS Prot. n.1942 del 20/01/2020 "Presa d'atto e applicazione alla Regione Autonoma della Sardegna della proroga delle concessioni demaniali marittime in essere, stabilita con la legge 30 dicembre 2018 n. 145, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 31 dicembre 2018 n. 302, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021" Indicazioni operative ai Comuni costieri per l'applicazione dell'estensione ex lege della durata delle concessioni demaniali marittime vigenti Possibilità di proroga ulteriore in presenza di investimenti, ai sensi dall'art. 3 comma 4-bis del decreto-legge n. 400 del 1993 Possibilità di proroga delle concessioni demaniali per porti turistici, approdi e punti di ormeggio destinati alla nautica da diporto."
- 2. dell'allegato A alla suddetta determinazione RAS, Prot. n.1942 del 20/01/2020, "Indicazioni operative ai Comuni costieri per l'applicazione dell'estensione ex lege della durata delle concessioni demaniali marittime vigenti Possibilità di proroga ulteriore in presenza di investimenti, ai sensi dall'art. 3 comma 4-bis del decreto-legge n°400 del 1993 Possibilità di proroga delle concessioni demaniali per porti turistici, approdi e punti di ormeggio destinati alla nautica da diporto" che ha disposto le seguenti indicazioni operative per i Comuni:
- a) "di prendere atto della intervenuta estensione della durata delle concessioni demaniali marittime stabilita dall'art. 1, commi 682 e 683, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, per un periodo di 15 anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (e dunque fino al 31 dicembre 2033), in favore delle concessioni disciplinate dal comma 1 dell'art. 1 del decreto legge 5 ottobre 1993,n.400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, vigenti alla entrata in vigore della Legge 30

dicembre 2018 n. 145 e ricadenti nel territorio costiero della Sardegna, ivi incluse le concessioni demaniali marittime per servizi pubblici e per servizi e attività portuali e produttive, previa istanza del concessionario interessato e verifica d'ufficio da parte del singolo Comune dei requisiti soggettivi in capo all'istante per il prosieguo del rapporto concessorio nonché della regolarità nella liquidazione delle somme dovute in dipendenza del rapporto di concessione in essere:

- b) di riconoscere l'applicazione della suddetta proroga alle concessioni demaniali marittime a carattere turistico ricreativo, su istanza del concessionario interessato, ogni qual volta ricorrano i requisiti previsti dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145 di cui al precedente punto 1;
- c) di riconoscere altresì la possibilità di una ulteriore estensione del prolungamento delle concessioni demaniali marittime, anche rispetto al termine fissato dalla Legge n. 145 del 30.12.2018, ove richiesta del concessionario interessato, sulla base dell'art. 3 comma 4-bis del decreto-legge n°400 del 1993 (comma introdotto dall'art. 1, comma 253, della L. 27 dicembre 2006, n. 296 e così modificato dall'art. 11 della L. 15 dicembre 2011, n. 217), ove l'operatore si esponga economicamente con nuovi investimenti e richieda al proprio comune, con atto formale, il riconoscimento di durata della concessione demaniale marittima fino a 20 anni complessivi, a seguito di esperimento dell'istruttoria, in funzione dell'entità e della rilevanza economica delle opere da realizzare;
- d) di riconoscere l'applicazione del regime di cui sopra anche alle concessioni demaniali marittime per porti turistici, approdi e punti di ormeggio destinati alla nautica da diporto, nonché alle concessioni rimesse nella Regione Sardegna alla competenza dei Comuni ai sensi dell'art. 41 comma 1 c) bis, della legge regionale 12 giugno 2006, n. 9, aggiunto dall'art. 34, comma 1, della legge regionale 3 luglio 2017, n. 11;
- e) di invitare il singolo Comune a ricalcolare il valore della concessione demaniale marittima con riferimento alla durata estesa al 31 dicembre 2033, ai fini del calcolo e del versamento dell'imposta di registro, e sollecitare il concessionario a dare luogo al relativo pagamento, entro un congruo termine;
- f) di stabilire che l'asseveramento della estensione della durata delle Concessioni nei sensi anzidetti potrà essere formalizzato con l'adozione di un Provvedimento di natura ricognitiva / dichiarativa mediante acquisizione/accertamento/espletamento delle sotto elencate formalità:
  - acquisizione della manifestazione della volontà da parte del Concessionario ad accedere all'estensione della durata della concessione di 15 anni a far data dal 31 dicembre 2018;
  - accertamento della permanenza delle condizioni soggettive del Concessionario (Dichiarazione di iscrizione della ditta alla C.C.I.A.A, resa ai sensi dell'art. 46 T.U. delle Disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa n. 445/2000) e dichiarazione di non aver riportato condanne, passate in giudicato, né di avere procedimenti penali in corso, riguardanti violazioni alle norme del T.U.L.D. approvato con D.P.R. n. 43 del 23/01/1973, resa ai sensi dell'art. 2 L. 15/68, come modificato dall'art. 3, co. 10, L. 127/97 e

- art. 1 DPR 403/98) per il prosieguo del rapporto concessorio con la Pubblica Amministrazione (Autorità concedente);
- accertamento della mancanza di procedimenti in corso circa revoca/decadenza dalla Concessione ai sensi degli artt. 42 e 47 del Codice della Navigazione;
- 4. corresponsione dell'Imposta di registro annuale, unitamente alla corresponsione del Canone concessorio e della Imposta regionale secondo gli obblighi di cui alle leggi di riferimento".

**Ritenuto** di dover recepire le indicazioni operative anzidette, basate su un'approfondita ricostruzione delle ultime vicende giuridiche riguardanti il demanio marittimo, con cui la Regione Sardegna motiva il prolungamento delle concessioni «tenendo conto della necessità di garantire l'effettività del principio di tutela del legittimo affidamento incolpevole dei terzi di buona fede» e argomenta con precisione tutte le ragioni per cui è necessario e legittimo estendere le concessioni.

**Vista** la deliberazione G.M. n. 92 del 16.06.2020 con la quale il Comune di Oristano con proprio atto di indirizzo amministrativo recepisce in toto e fa proprie le indicazioni operative della RAS di cui alla Determinazione prot. n. 1942 del 20.01.2020 e impartisce indirizzi al Dirigente del Settore Programmazione e Gestione delle Risorse affinchè con propri atti provveda ad applicare l'estensione ex lege della durata delle concessioni demaniali marittime di cui ai commi 682 e 683 art. 1 della Legge 30.12.2018, n. 145, rilasciate su area demaniale di questo comune, aventi finalità turistico ricreative e disciplinate dall'art. 1 comma 1, del D.L. 5 ottobre 1993, n. 494, vigenti alla data di entrata in vigore della legge medesima;

#### Dato atto che:

- la scadenza delle concessioni demaniali con finalità turistico ricreative di competenza del Comune di Oristano è da intendersi estesa al 31.12.2033, ma che la stessa diverrà efficace solo previo pagamento della tassa di registro relativa;
- · i singoli atti di estensione che verranno adottati conterranno la clausola con cui il singolo concessionario è informato della possibilità per il Comune di attivare il procedimento per il ritiro dell'atto in sede di autotutela, laddove sia sopravvenuta una sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea che dichiari la previsione legislativa nazionale di estensione della durata della concessione demaniale confliggente con il diritto comunitario e le cui statuizioni non consentano alcuna possibilità di mantenere il titolo;

**Ritenuto** per quanto esposto, di procedere con il presente atto dirigenziale ad una puntuale ricognizione delle concessioni demaniali con finalità turistico ricreative del Comune di Oristano, in scadenza al 31.12.2033, individuando con precisione gli attuali concessionari oltre che la definizione del canone demaniale riferito al singolo concessionario, così come calcolato secondo quanto stabilito dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, giusto Decreto n. 226 del 06.12.2019 punto 4 – aggiornamento delle misure unitarie dei canoni annui relativi alle concessioni demaniali marittime – anno 2020.

**Ritenuto** inoltre, al fine di garantire una procedura pubblica e trasparente e dare avvio al procedimento per l'asseveramento dell'estensione ex lege della durata delle

concessioni demaniali marittime di competenza del Comune di Oristano, predisporre apposito avviso pubblico e apposito modulo di istanza e dichiarazione dei requisiti soggettivi in capo al concessionario;

**Visti** l'avviso pubblico e il modello di istanza predisposti e facenti parte integrante della presente determinazione;

**Visto** il Codice della Navigazione ed il Regolamento per la sua esecuzione (Navigazione Marittima);

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 e ss-mm-ii.;

Visto il D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii.;

Visto il Regolamento di Contabilità;

**Vista** la deliberazione G.M. n. 233 del 10.12.2018 con la quale approvava la nuova struttura organizzativa dell'Ente;

**Visto** il Decreto Sindacale n. 57 del 21.12.2018 con la quale vengono attribuite le competenze al Dirigente del Settore Programmazione e Gestione delle Risorse;

#### **DETERMINA**

Per quanto citato in premessa,

- 1. Di dare attuazione agli indirizzi stabiliti dalla deliberazione G.M. n. 92 del 16.06.2020 relativamente all'estensione della validità delle concessioni demaniale marittime ad uso turistico ricreativo conseguenti all'entrata in vigore della Legge di bilancio dello Stato n. 145 del 30.12.2018;
- 2. Di recepire in toto le indicazioni operative della RAS di cui alla Determinazione prot. N. 1942 del 20.01.2020;
- 3. Di riconoscere ed applicare l'estensione ex lege della durata delle concessioni demaniali marittime di cui ai commi 682 e 683 dell'art. 1 della Legge 30.12.2018, n. 145, rilasciate su area demaniale di questo Comune, aventi finalità turistico ricreative e disciplinate dall'art. 1, comma 1, del D.L. 5 ottobre 1993, n. 494, vigenti alla data di entrata in vigore della Legge medesima;
- 4. Di inserire nei singoli atti di estensione che verranno adottati la clausola con cui il singolo concessionario è informato della possibilità per il Comune di attivare il procedimento per il ritiro dell'atto in sede di autotutela, laddove sia sopravvenuta una sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea che dichiari la previsione legislativa nazionale di estensione della durata della concessione demaniale confliggente con il diritto comunitario e le cui statuizioni non consentano alcuna possibilità di mantenere il titolo;
- 5. Di procedere a ricalcolare il valore della concessione demaniale marittima con riferimento alla durata estesa al 31.12.2033, ai fini del calcolo e del versamento dell'imposta di registro, e sollecitare il concessionario a dare luogo al relativo pagamento, entro un congruo termine;
- 6. Di stabilire che l'asseveramento della estensione della durata delle concessioni ai sensi anzidetti dovrà essere formalizzato con l'adozione di un provvedimento

di natura ricognitoria/dichiarativa mediante acquisizione/accertamento/espletamento delle sotto elencate formalità:

- a) Acquisizione della manifestazione della volontà da parte del concessionario ad accedere all'estensione della durata della concessione di anni 15 a far data dal 31 dicembre 2018:
- b) Accertamento della permanenza delle condizioni soggettive del concessionario (dichiarazione di iscrizione della ditta alla C.C.I.A.A., resa ai sensi dell'Art. 46 T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa n. 445/2000) e dichiarazione di non aver riportato condanne, passate in giudicato, ne di avere procedimenti penali in corso, riguardanti violazioni alle norme del T.U.L.D. approvato con D.P.R. n. 43 del 23.01.1973, resa ai sensi dell'art. 2 L. 15/68, come modificato dall'art. 3, comma 10, L.127/97 e art. 1 DPR n. 403/98) per il proseguo del rapporto concessorio con la Pubblica Amministrazione (Autorità Concedente);
- c) Accertamento della mancanza di procedimenti in corso circa la revoca/decadenza della concessione ai sensi degli artt. 42 e 47 del Codice della Navigazione;
- d) Corresponsione dell'imposta di registro annuale, unitamente alla corresponsione del canone concessorio e dell'imposta regionale, qualora dovuta, secondo gli obblighi di cui alle leggi di riferimento;
- 7. Di procedere all'approvazione del relativo avviso di pubblico inerente la comunicazione di estensione delle concessioni demaniali marittime ai sensi dell'art. 1 commi 682 e 683 L.n. 145/2018, nonché del modello di istanza e dichiarazione dei requisiti soggettivi con il quale il concessionario manifesta la volontà ad accedere all'estensione della durata di concessione di anni 15, allegati alla presente quale parte essenziale e sostanziale.
- 8. Di provvedere a dare massima trasparenza al procedimento di cui trattasi, mediante pubblicazione nel sito internet del comune e mediante invio dell'avviso pubblico ai concessionari, alla RAS e all'Agenzia del Demanio.

Sottoscritta dal Dirigente CHERGIA MARIA RIMEDIA con firma digitale